



Comune di
**Castel
Rozzone**

Allegato A

**RELAZIONE TECNICA IN OTTEMPERANZA ALLA REVISIONE
ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 20 DEL
D.LGS. N. 175/2016**

1. PREMESSA NORMATIVA

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la Legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette possedute.

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "**processo di razionalizzazione**":

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

L'8 settembre 2016, in Gazzetta Ufficiale n. 210, è stato pubblicato il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**".

A seguito della sentenza n. 251 della Corte Costituzionale del 2016 e della dichiarazione di parziale illegittimità del D.Lgs. n. 175/2016 a causa della mancata previsione dell'intesa in Conferenza Unificata, il Governo ha adottato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio ultimo scorso, in via preliminare, uno schema di decreto recante disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. n. 175/2016.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva il 9 giugno 2017 il **D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, correttivo del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017; il provvedimento è **in vigore dal 27 giugno 2017**.

L'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 prevede che ciascuna pubblica amministrazione effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto, ossia **23 settembre 2016**, individuando quelle che devono essere alienate, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.

Pertanto le condizioni per il mantenimento delle partecipate sono:

1) **vincolo di scopo istituzionale** previsto dall'art. 4. Riprendendo quanto già sancito dall'articolo 3, comma 27, della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), la disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni, acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi **non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali**. Fermo restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:

- **produzione di un servizio di interesse generale**, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi;
- **progettazione e realizzazione di un opera pubblica in base ad un accordo di programma fra pubbliche amministrazioni** e, ove opportuno, attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati;
- **realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un servizio di interesse generale mediante la costituzione di società mista**, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica e avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;
- **autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti**;

- **servizi di committenza**, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, enti pubblici economici, organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

2) **oneri di motivazione analitica** previsti dall'art. 5, comma 1 e 2. La norma prevede che la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato anche rispetto agli aiuti di Stato.

3) **insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2**, ovvero:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000,000,00 euro (importo valido per il triennio 2017.2019 regime transitorio introdotto dal decreto correttivo D.Lgs. n. 100/2017, fino ad allora € 500.000,00);
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Il Consiglio Comunale del Comune di Castel Rozzone con deliberazione n. 30 del 12.10.2017 ha approvato la revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (sezione.controllo.lombardia@corteconti.it).

2. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE AL 31.12.2017

Il Comune di Castel Rozzone partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

- **Anita srl (0,04%)**
- **Co.Ge.I.De spa (1,617%)**
- **Uniacque spa (0,25%)**
- **Sabb - servizi ambientali bassa bergamasca spa (0,787%)**
- **Ecoenergia Bassa Bergamasca srl (10%)**

Mentre partecipa indirettamente al capitale delle seguenti società:

- **Ingegnerie Toscane srl** tramite Uniacque spa che ne possiede l'1%
- **Ecolegno bergamasca srl** tramite SABB spa che ne possiede il 100%
- **Eco.inerti Treviglio srl** tramite SABB spa ne possiede il 49%
- **Te.aM spa** tramite SABB spa ne possiede il 49%
- **G.ECO srl** tramite SABB spa ne possiede il 25,09%

Occorre precisare che il D.Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli "organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili" (art. 2, comma 2, lett. i).

Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria che, per il Comune di Castel Rozzone è:

1) **Azienda Speciale Consortile Risorsa Sociale Gera d'Adda** (quota di partecipazione **2,73%**); l'azienda è stata costituita per l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e più in generale alla gestione integrata dei servizi alla persona e dei relativi servizi ed attività negli ambiti territoriali di competenza. L'Azienda è un ente strumentale degli Enti Locali aderenti che mantengono la titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio corrispondente all'ambito distrettuale di Treviglio (BG).

Come precisato dalla norma e dalla **delibera della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie n. 19/2017** devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità; fra le indirette, tuttavia, vanno considerate solo quelle detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dell'ente stesso (si dice che una società è "controllata" da un'altra società, quando la seconda dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o comunque di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nella stessa assemblea, o, ancora, quando la prima è sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa).

Tale punto è stato chiarito sia dalle "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 27 giugno 2017 (laddove si afferma che sono oggetto di revisione straordinaria solo le partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, attraverso una "tramite di controllo") sia dalla citata deliberazione n. 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti (laddove si afferma testualmente che "Le società a partecipazione indiretta, quotate e non quotate, sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso").

Pertanto, per quanto riguarda le partecipazioni indirette possedute dal Comune, nessuna di esse è oggetto di ricognizione ordinaria in quanto possedute tramite società/organismi di cui l'Ente non ne possiede il controllo.

Di seguito vengono analizzate nel dettaglio le partecipazioni dirette di cui sopra.

A) ANITA SRL

Si tratta di una società a responsabilità limitata integralmente pubblica costituita in data 30.10.2009. Anita s.r.l. non è qualificabile come società a «controllo pubblico», poiché nessuna delle amministrazioni esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinvergono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c. (e dunque alla disponibilità, da parte di un socio, della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea o comunque di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante in sede assembleare), nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale sia subordinata al necessario consenso unanime delle amministrazioni socie. Sotto altro profilo, alla luce dello statuto vigente al 27.6.2017, data d'entrata in vigore del D.Lgs. 100/2017 (Decreto correttivo ed integrativo del D.Lgs. 175/2016), Anita s.r.l. ha quale oggetto prevalente la gestione di partecipazioni societarie e non riveste i caratteri di società "in house" delle amministrazioni socie.

Oggetto sociale (cfr. art. 3 dello statuto societario): *"1. La società agisce quale strumento organizzativo proprio degli Enti locali soci, direttamente o tramite società dagli stessi controllate, per l'esercizio delle attività di natura finanziaria, finalizzate all'assunzione e gestione di partecipazioni, anche di minoranza, in società od enti, costituiti e costituendi, pure di natura consortile, che abbiano ad oggetto l'erogazione di servizi pubblici locali o servizi d'interesse economico generale, ovvero la gestione e/o la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, destinate alla produzione di servizi pubblici locali nell'ambito di competenza degli Enti locali soci. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, tra le partecipazioni che la società potrà assumere figurano quelle in società che operino nel campo della distribuzione locale (ivi compreso il trasporto regionale) del gas naturale e di gas di qualsiasi altra specie, nonché della vendita di gas naturale, o di altra specie, come pure di energia elettrica. 2. In specie, la società ha lo scopo di: - attuare gli indirizzi strategici deliberati dagli Enti locali soci mediante l'esercizio unitario dei diritti correlati alle partecipazioni societarie assunte dalla società, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e continuità dell'azione amministrativa; - esercitare funzioni di indirizzo e coordinamento relativamente all'organizzazione e gestione delle società partecipate, in conformità alle prerogative ed alla responsabilità alle stesse assegnate dalle rispettive previsioni statutarie e pattizie; - prestare consulenza e servizi diretti allo sviluppo ed al miglioramento organizzativo, gestionale, amministrativo, finanziario e commerciale, nonché prestare servizi in genere in favore delle società partecipate.*

3. La società potrà inoltre: - assumere la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio di servizi pubblici locali, o servizi d'interesse economico generale, nell'ambito di competenza degli Enti locali soci; - concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società partecipate, avuto riguardo all'entità economica ed all'importanza strategica delle partecipazioni detenute; - prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra forma di garanzia, anche reale, a fronte di debiti propri e delle società partecipate, avuto riguardo, per quest'ultime, all'entità economica ed all'importanza strategica delle partecipazioni detenute; 4. La società potrà compiere, in via comunque non prevalente, qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta strettamente necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. 5. In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di servizi d'investimento, ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni e qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli intermediari finanziari o a soggetti iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni".

Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 175/2016

Anita s.r.l. è stata costituita nell'autunno del 2009 nel contesto ed in funzione della più ampia operazione di riorganizzazione di Unigas Distribuzione s.r.l. e privatizzazione di Bluemeta S.p.A., società aventi ad oggetto - la prima - il servizio di distribuzione locale del gas naturale e - la seconda

- la vendita di gas naturale ed energia elettrica, in precedenza costituite mediante l'aggregazione delle società che i rispettivi Comuni bergamaschi (in buona sostanza gli attuali soci di Anita s.r.l.) avevano proceduto a costituire al fine di conformarsi all'obbligo di trasformazione in società delle preesistenti aziende speciali o gestioni comunali dirette, come prescritto dall'art. 15, comma 1, D.Lgs. 164/2000. In particolare, poiché la riorganizzazione di Unigas Distribuzione s.r.l. ha comportato l'apertura della compagine societaria ad un socio industriale selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica (Ascopiave S.p.A.), al quale è stato assegnato poco più del 48% del capitale sociale, i Comuni (anche in via indiretta, per il tramite delle società a capitale pubblico socie di Anita s.r.l.) hanno inteso conferire le loro quote ad Anita, quale holding dell'insieme delle amministrazioni già socie di Unigas Distribuzione s.r.l. (ad Anita s.r.l. fa capo il 51,1352% del capitale della società), così da poter esercitare in maniera efficace, coordinata e stabile le prerogative di soci di maggioranza assoluta di Unigas Distribuzione s.r.l., assicurando agli Enti locali l'effettivo controllo sull'erogazione dei servizi a rete espletati, così come sulla proprietà e gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni, preordinate all'esercizio di servizi pubblici locali e servizi d'interesse economico generale. La costituzione ed il mantenimento delle partecipazioni comunali in Anita s.r.l. ha dunque corrisposto all'esigenza di preservare, in modo duraturo, la maggioranza pubblica locale nel capitale sociale di Unigas Distribuzione s.r.l., altrimenti potenzialmente pregiudicata dalla parcellizzazione delle quote pubbliche. Di talché, con espresso riferimento al vincolo finalistico di cui all'art. 3, comma 27, legge 244/2007, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 175/2016, nelle deliberazioni consiliari d'autorizzazione alla costituzione di Anita s.r.l., così come nei piani operativi di razionalizzazione, le Amministrazioni socie hanno avuto modo di chiarire che la Società configura uno strumento imprescindibile per l'esercizio del controllo coordinato e congiunto nei confronti di Unigas Distribuzione s.r.l. e, per ciò stesso, ha ad oggetto attività strettamente inerenti alle competenze amministrative degli Enti locali soci, poiché la società controllata è affidataria del servizio d'interesse economico generale di distribuzione del gas naturale (servizio che, per inciso, deve necessariamente essere gestito mediante l'affidamento ad Unigas Distribuzione s.r.l., poiché ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. 93/2011, nelle more delle gare d'ambito è precluso ai singoli Comuni di procedere ad una diversa modalità d'affidamento del servizio e sono per ciò stesso prorogate le concessioni già assentite dai medesimi singoli Comuni).

Successivamente, nel corso del 2014, in coerenza con l'oggetto sociale di Anita s.r.l., le Amministrazioni comunali titolari del servizio di distribuzione del gas naturale affidato in gestione ad Unigas Distribuzione s.r.l. hanno proceduto al conferimento ad Anita s.r.l. (mediante aumento di capitale in natura) della porzione, di loro proprietà, delle reti ed impianti preordinati all'esercizio del servizio di distribuzione del metano (sulla trasferibilità a società pubbliche proprietarie delle reti di tali beni del patrimonio pubblico non disponibile si veda il parere n. 295, del 3.7.2013, della Corte dei Conti – Sezione Regione di Controllo per la Lombardia). A siffatte attività prevalenti la Società ha affiancato, a decorrere dall'ottobre 2012, la gestione di una centrale di teleriscaldamento e dell'annessa rete in parte del territorio comunale del Comune socio di Alzano Lombardo. Le prospettive della Società alla luce della normativa in materia di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale (in specie la necessaria aggregazione ed articolazione per ambiti minimi territoriali prevista dall'art. 46bis, D.L. 159/2007, convertito in legge 222/2007, confermata dall'art. 24, D.Lgs. 93/2011 e regolata dal DM n. 226/2011 e ss.mm.ii. del Ministero dello Sviluppo Economico), nonché del riordino introdotto dal D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017, sono state affrontate dall'assemblea dei soci tenutasi lo scorso 24.7.2017, che all'unanimità dei presenti ha assunto i tre seguenti atti d'indirizzo: i) al fine di rafforzare la capacità competitiva di Unigas Distribuzione s.r.l., ponendola nella condizione di partecipare alle tre gare d'ambito che verranno indette per gli altrettanti Atem ove la società è attualmente operante, i soci di Anita s.r.l. hanno condiviso la strategia di consolidamento proposta dal socio industriale di Unigas Distribuzione s.r.l., Ascopiave S.p.A., che passa per l'aggregazione con un più grande operatore, a capitale pubblico, attivo nel settore della distribuzione del gas naturale nel territorio lombardo (così da conseguire la massa critica di 500.000 p.d.r. ovvero utenti serviti), ed in funzione di tale operazione hanno assunto altresì l'indirizzo di autorizzare, con successive deliberazioni, la cessione di un ulteriore 6% del capitale sociale di Unigas Distribuzione s.r.l. e la definizione di un nuovo patto parasociale che regolerà le prerogative di indirizzo, controllo ed ingerenza di Anita s.r.l.; ii) con riferimento alla marginale attività di teleriscaldamento svolta nel territorio di Alzano Lombardo, preso atto del carattere strutturale del deficit di gestione, dovuto all'insufficiente numero di utenti allacciati, l'assemblea di Anita s.r.l. ha deliberato l'indirizzo di istituire un "tavolo tecnico" con i rappresentanti del Comune, al fine di individuare di comune accordo le modifiche contrattuali atte a ripristinare le condizioni di economicità del servizio od, in subordine, di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi di legge; iii) con riguardo all'intendimento di dismettere le quote del capitale sociale di Anita s.r.l. manifestato dalla Provincia di Bergamo e dai Comuni soci non serviti da Unigas Distribuzione

s.r.l., l'assemblea ha deliberato di rinviare ogni decisione al piano di sviluppo della stessa Unigas Distribuzione s.r.l., che verrà definito in vista delle gare d'ambito, a valle dell'operazione di aggregazione di cui sopra che, grazie agli introiti della cessione del 6% del capitale di Unigas Distribuzione s.r.l., potrà Anita s.r.l. nella condizione di poter affrontare gli oneri derivanti dalla liquidazione delle quote facenti capo ai predetti soci minori. Alla luce di quanto dianzi esposto, la rispondenza della partecipazione in Anita s.r.l. ai presupposti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016, non può che essere distintamente presa in esame a seconda che l'amministrazione sociale (direttamente od indirettamente, per il tramite di Cogeide S.p.A. e Linea Servizi s.r.l.) sia ente concedente del servizio di distribuzione del gas naturale gestito da Unigas Distribuzione s.r.l. (ed abbia conferito in Anita s.r.l. la proprietà della porzione di reti ed impianti già nella titolarità comunale) ovvero un ente non titolare di un servizio gestito da Unigas Distribuzione s.r.l. (come è per la Provincia e diversi Comuni soci minori). Nel primo caso, Anita s.r.l. funge tutt'ora da holding pubblica per l'esercizio congiunto delle prerogative di socio pubblico di Unigas Distribuzione s.r.l. e, a cascata, per il controllo sulla gestione del servizio d'interesse economico generale della distribuzione locale del gas naturale nei territori dei Comuni originari soci di Unigas Distribuzione s.r.l. ed oggi soci indiretti, attraverso la partecipazione al capitale di Anita s.r.l. Nel secondo caso, invece, la partecipazione al capitale di Anita s.r.l. non inerte al perseguimento di finalità istituzionali proprie dell'amministrazione sociale, poiché il servizio di distribuzione del gas naturale è gestito da un operatore diverso da Unigas Distribuzione s.r.l. oppure il servizio di distribuzione del gas è estraneo alle finalità istituzionali, per come individuate dal testo unico degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000. Pertanto: - con riguardo ai Comuni per conto dei quali Unigas Distribuzione gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale (a maggior ragione se gli stessi Comuni hanno conferito ad Anita la titolarità della porzione di rete già di proprietà comunale), il mantenimento della partecipazione nel capitale di Anita s.r.l. trova riscontro nelle previsioni dell'art. 4, commi 1 e 2, lettera a), D.Lgs. 175/2016 (essendo strettamente correlato all'espletamento di un servizio d'interesse economico generale del quale i Comuni sono enti concedenti); - mentre, a meno di una diversa e specifica valutazione strategica compiuta dal singolo ente, con riguardo alle rimanenti amministrazioni sociali, non titolari di servizi gestiti da Unigas Distribuzione s.r.l., si deve ritenere che il mantenimento della partecipazione in Anita s.r.l. **non sia compatibile con i presupposti di cui al predetto art. 4 del D.Lgs. 175/2016.**

Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 175/2016

Con riferimento all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si osserva quanto segue. Anzitutto è da escludersi la percorribilità dell'internalizzazione dell'attività svolta da Anita s.r.l. per due ordini di considerazioni: - in primo luogo tenuto conto della ragione fondante di Anita s.r.l., ovvero l'esigenza di costituire un soggetto per lo stabile esercizio congiunto del controllo su Unigas Distribuzione s.r.l., la riassegnazione delle quote di Unigas ai Comuni soci, che conseguirebbe dallo scioglimento di Anita s.r.l., comporterebbe la parcelizzazione delle partecipazioni e l'indebolimento della parte pubblica, che potrebbe coordinarsi solo in virtù di accordi pattizi, inidonei a garantire in termini reali, e non meramente obbligatori, il coordinamento tra i soci; - in secondo luogo, avuto riguardo alla disciplina sulla definizione dei rimborsi posti a carico degli aggiudicatari delle gare d'ambito, la reintegrazione della proprietà pubblica delle reti di distribuzione del gas in capo ai Comuni implicherebbe l'impossibilità di valorizzare tali reti secondo i criteri di stima industriale di cui agli artt. 5 e 6 del DM 226/2011, comportando una significativa perdita economica per i Comuni, che dovrebbero porre a disposizione tali beni a fronte di un canone rapportato al ben più contenuto valore di "RAB" (ovvero il valore parametrico adottato dall'Autorità dell'Energia ai fini tariffari). Tanto meno appare praticabile l'esternalizzazione dell'attività, poiché le funzioni di holding di partecipazioni societarie e di proprietaria delle reti non possono che essere svolte dalla società pubblica all'uopo costituita e partecipata dai Comuni che ivi hanno conferito la proprietà delle partecipazioni societarie e delle reti. Da ultimo, con riguardo all'art. 5, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si precisa che Anita s.r.l. non è destinataria di alcun aiuto di stato o comunque di alcuna erogazione riconosciuta dalle amministrazioni sociali a compensazione della missione d'interesse generale espletata.

Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria. Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione.

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, quantomeno con riferimento ai Comuni titolari delle gestioni affidate ad Unigas Distribuzione s.r.l. (o, comunque, che abbiano conferito la proprietà delle reti di distribuzione del gas ad Anita s.r.l.) l'attività di Anita s.r.l. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 175/2016.

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La Società non necessita dell'impiego di lavoratori dipendenti (la gestione del servizio di teleriscaldamento di Alzano Lombardo è svolta mediante appalti di servizi assegnati a terzi). Di talché l'ordinaria gestione amministrativa della Società è assicurata dall'amministratore unico, che svolge tale funzione a fronte del compenso deliberato dall'assemblea dei soci.

Siffatte considerazioni trovano peraltro conforto nella costante interpretazione della portata del medesimo criterio già presente nell'art. 1, comma 611, legge 190/2014, che è stato ripetutamente interpretato dalle Sezioni Regioni di Controllo della Corte dei Conti quale misura volta a contenere i costi di funzionamento delle società e, di conseguenza, concretamente soddisfatta anche in presenza di organi amministrativi non remunerati ovvero incaricati di assicurare la concreta operatività delle società, con risparmio sull'altrimenti ben più dispendioso costo del lavoro dei dipendenti (cfr., in particolare: Corte Conti - Sezione Controllo per l'Emilia Romagna, parere 15/2017; Corte Conti – Sezione Controllo per la Lombardia, parere 296/2016; Corte Conti – Sezione Controllo per la Lombardia, parere 424/2015).

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

I Comuni soci non partecipano ad altre società aventi il medesimo prevalente oggetto sociale di Anita s.r.l..

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12quinqies, D.Lgs. 175/2016, tenuto conto dei chiarimenti resi con il parere 54/2017 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, nonché avuto riguardo all'oggetto ed attività prevalenti di Anita s.r.l., il fatturato della Società viene individuato nella somma dei ricavi iscritti ai numeri 1 e 5 del valore della produzione (ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi e proventi) e dei proventi da partecipazioni in imprese controllate (ovverosia i dividendi distribuiti dalla controllata Unigas Distribuzione s.r.l.), parimenti riportati nel conto economico. Il riferimento temporale è al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015). Ciò premesso, il fatturato medio è pari ad euro 1.219.852 (più precisamente: euro 982.620 per il bilancio chiuso al 30.6.2015, euro 1.595.697 per il bilancio chiuso al 30.6.2014 ed euro 1.081.239 per il bilancio chiuso al 30.6.2013) e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12quinqies, Decreto citato.

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

Il presente parametro non trova applicazione in forza della deroga prevista dall'art. 26, comma 12quater, D.Lgs. 175/2016, poiché la società è strumento necessario per garantire il controllo di Unigas Distribuzione s.r.l., affidataria del servizio di distribuzione del gas naturale, nonché per la messa a disposizione della medesima controllata delle reti ed impianti di distribuzione del gas naturale, già di proprietà dei Comuni soci ed in seguito conferiti alla stessa Anita, quale società proprietaria delle reti. In ogni caso, con la sola eccezione del bilancio chiuso al 30.6.2014, la società ha sempre conseguito utili, fin dal primo esercizio d'attività: euro 85.071 (bilancio chiuso al 31.12.2010); euro 3.036.104 (bilancio chiuso al 31.12.2011), euro 729.965 (bilancio chiuso al 30.6.2012), euro 672.994 (bilancio chiuso al 30.6.2013), - euro 126.055 (bilancio chiuso al 30.6.2014), euro 360.197,31 (bilancio chiuso al 30.6.2015), euro 761.955,28 (bilancio chiuso al 30.6.2016).

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Come s'è già avuto di illustrare, la Società non necessita di dipendenti ed è retta da un amministratore unico; sono inoltre in corso trattative con il Comune di Alzano Lombardo al fine di ripristinare le condizioni di economicità della gestione del servizio di teleriscaldamento, con riserva di domandare la risoluzione del contratto ove tali interlocuzioni non dovessero avere l'esito

auspicato (l'obiettivo tendenziale è dunque di addivenire ad un azzeramento della relativa marginalità negativa, dell'ammontare annuo di circa 80.000 euro)

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

La Società è essa stessa il risultato di un processo di aggregazione di società aventi ad oggetto la gestione di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, cosicché, al di là delle ragioni d'opportunità legate al rafforzamento della capacità competitiva di Unigas Distribuzione s.r.l., non sussiste la necessità d'ulteriori aggregazioni, poiché la controllata Unigas Distribuzione s.r.l. già opera a livello sovracomunale, all'interno del perimetro di tre ambiti territoriali minimi.

Per ultimo, considerato che la società Anita Srl non può considerarsi holding pura in quanto non detiene solamente partecipazioni societarie, bensì anche la proprietà delle reti a suo tempo conferite dai comuni oltre allo svolgimento del servizio di teleriscaldamento per il comune di Alzano Lombardo, si ritiene possa applicarsi la previsione normativa, confermata anche dalla relativa delibera della Corte dei Conti per la quale, nelle attività di ricognizione, le partecipazioni indirette vanno considerate solo dall'ente che detenga una partecipazione di controllo. Nel caso di Anita Srl nessun ente detiene la partecipazione di controllo.

Pertanto, la partecipazione non risulta più strategica per il Comune di Castel Rozzone e, di conseguenza, va alienata.

B) SABB - servizi ambientali bassa bergamasca spa

La S.A.B.B. S.p.A. nasce nel 1992 come società per azioni il cui capitale sociale è diviso in quote differenti tra comuni della parte Sud Est della provincia di Bergamo, raccogliendo l'eredità del "Consorzio per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni della bassa pianura Bergamasca", operante dal 1973.

Questo Comune ha aderito alla Società S.A.B.B. S.p.A. con deliberazione consiliare n. 39 del 16/09/1992 a seguito della trasformazione del predetto Consorzio.

In base alle norme statutarie ed ai patti parasociali lo scopo della società e gli obblighi dei soci erano quelli di operare direttamente o indirettamente per la gestione, a favore dei Comuni soci, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Secondo quanto previsto dall'art 23bis, comma 8, D.L. 112/2008 - successivamente abrogato - che disponeva l'obbligo di conferimento della gestione dei servizi pubblici locali *"a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento"*, il Comune di Castel Rozzone approva la scelta di riorganizzare il servizio di igiene ambientale attraverso il modello della società mista quale forma di partenariato pubblico-privato.

Autorizza quindi la S.A.B.B. a conferire il ramo d'azienda nella newco srl dopo l'apertura del capitale al socio privato.

Conseguentemente **la partecipazione in S.A.B.B. SpA viene mantenuta al solo scopo di svolgere servizi strumentali all'attività istituzionale, con esclusione della gestione diretta di pubblici servizi locali e di ogni sovrapposizione con l'oggetto sociale della newco.**

Con atto consiliare il Comune di Castel Rozzone affida alla newco srl il servizio di igiene urbana per 12 anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio.

Il servizio di igiene ambientale in provincia di Bergamo è svolto da tre compagini sociali: S.A.B.B. nella Bassa Bergamasca, SE.T.CO nell'Alta Val Seriana e da LINEA SERVIZI nella cosiddetta Isola. In data 31 agosto 2012 la società S.A.B.B. S.p.A di Treviglio, SE.T.CO Srl di Clusone e Linea Servizi Srl di Carvico, mediante cessione dei rispettivi rami d'azienda costituiscono la nuova società G.ECO Srl, che, a seguito del completamento della procedura di gara per l'individuazione del partner privato strategico che acquisisce il 40% delle partecipazioni mediante sottoscrizione dell'aumento di capitale, di cui è risultato aggiudicatario Aprica S.p.A. – Gruppo A2A- si trasforma in Società mista a capitale pubblico-privato.

In data 14 maggio 2013, con Assemblea straordinaria, ha provveduto all'aumento di capitale a favore del socio privato Aprica S.p.A., ad adottare il nuovo Statuto sociale e a nominare le nuove cariche sociali.

Con comunicazione pervenuta all'ente con prot. N. 5221 del 07.12.2018, l'amministratore della società ha comunicato che i soci nell'assemblea tenutasi in data 05.12.2018, riconoscendo che la

SABB spa non risponde ai requisiti disposti dal T.U.S.P. hanno deliberato di valutare un'eventuale fusione per incorporazione tra la società stessa e la partecipata Ecolegno bergamasca srl (posseduta al 100%).

Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 175/2016

La partecipazione nel capitale di S.A.B.B. SpA , nata come società in house providing ex art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 è stata mantenuta con il compito di assicurare la gestione dinamica di una parte del patrimonio dell'ente che non può essere considerato un bene statico di cui occuparsi esclusivamente con azioni di conservazione, bensì, in quanto bene collettivo deve essere valorizzato per una gestione finanziaria che assicuri il soddisfacimento dei bisogni della società.

E' una società che agisce ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) del D.lgs. 175/2016 con il compito di assicurare la gestione dinamica di una parte del patrimonio dell'ente.

La partecipazione nella S.A.B.B. è da considerarsi strategica in quanto la società detiene il 25,09% del capitale sociale della soc. G.ECO srl alla quale questo ente ha affidato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sino al 31/05/2025 con contratto sottoscritto in data 18/04/2014.

Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 175/2016

L'amministrazione comunale ritiene necessario mantenere la partecipazione nella S.A.B.B. al fine di esercitare un controllo sull'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, cosa che non si attuerebbe secondo principi di efficienza ed efficacia qualora vi fosse uno smembramento della compagine sociale. Peraltro trattasi di un servizio che la cui internalizzazione non è possibile sia a causa della carenza di risorse umane e strumentali indispensabili, sia per ragioni di carattere economico poiché non si potrebbe beneficiare di economie di scala derivanti dall'espletamento del servizio in un ambito sovracomunale, mediante un operatore economico che dispone di tecnologie e competenze specifiche.

Peraltro la gestione esternalizzata potrebbe comportare analoghe diseconomie gestionali sebbene la Regione non abbia individuato bacini d'ambito ottimali.

In merito all'art. 5, comma 2, l'ente corrisponde alla società che effettua il servizio di raccolta rifiuti il corrispettivo dovuto in base al contratto di servizio, mentre per la società S.A.B.B. nessuna risorsa ulteriore è stanziata in bilancio.

Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 175/2016

La partecipazione in S.A.B.B. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) e lett. d) del Decreto citato. Trattandosi comunque di una compagine sociale a partecipazione diffusa ed essendo la quota detenuta da questo comune alquanto limitata, un'eventuale decisione finalizzata ad una razionalizzazione delle partecipazioni in S.A.B.B. non può prescindere da condivisione di strategie comuni e di un'azione coordinata con i soci finalizzata a mantenere l'esercizio di poteri di vigilanza e controllo sulle modalità esplicative del servizio di igiene pubblica e sui relativi costi.

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La gestione ordinaria della società sino a luglio 2014 è stata svolta da un Consiglio di amministrazione composto da 3 membri e successivamente da un amministratore unico con conseguenti economie di costi. La società ha un solo dipendente in quanto il servizio di igiene ambientale è garantito tramite la partecipazione in G.ECO nella quale mantiene azioni proprie per la quota del 6,94% del capitale. La spesa sostenuta per la gestione ordinaria della società è pertanto superiore alla spesa del personale dipendente. Occorre individuare misure di razionalizzazione che consentano il rispetto del principio più volte sostenuto dalla Corte dei Conti in merito al contenimento delle spese eventualmente anche mediante incarichi a titolo gratuito, ovvero valutare in concreto l'esigenza di personale a fronte di un piano di sviluppo societario.

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

I Comuni soci non partecipano ad altre società che svolgono attività analoghe sebbene si debba avere riguardo alle operazioni ed attività effettivamente svolte dalla compagine sociale. E' in corso di esame la revisione dello statuto.

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro

Il fatturato medio non raggiunge la soglia richiesta dall'art. 20, comma 2, lett.d) letto in combinato disposto con l'art. 26, comma 12quinquies del citato Decreto (valore medio euro 216.170 (2015-2017).

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

Prendendo in considerazione gli esercizi 2013-2017 i risultati economici sono i seguenti:

2013: - € 317.194, 2014: - € 75.527, 2015: € 7.543,2016: € 63.477, 2017: € 656.

Avendo nei cinque esercizi precedenti realizzato utili in tre esercizi, il presente requisito risulta rispettato.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Ogni considerazione in merito è da ritenere superflua in quanto assorbita dall'analisi di cui sopra.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

In relazione ai dati esposti ed alla partecipazione non di controllo detenuta da questo Ente, si dovranno concordare con i soci le azioni da intraprendere che possono essere di aggregazione qualora non venga presa altra decisione, quale la messa in liquidazione della società.

Con comunicazione pervenuta all'ente con prot. N. 5221 del 07.12.2018, l'amministratore della società ha comunicato che i soci nell'assemblea tenutasi in data 05.12.2018, riconoscendo che la SABB spa non risponde ai requisiti disposti dal T.U.S.P. hanno deliberato di valutare un'eventuale fusione per incorporazione tra la società stessa e la partecipata Ecolegno bergamasca srl (posseduta al 100%).

Pertanto, la partecipazione viene al momento mantenuta in attesa che l'assemblea dei soci decida le misure di razionalizzazione volute dal legislatore.

C) UNIACQUE spa

Il Comune di Castel Rozzone ha una partecipazione del 0,25% nella società Uniacque spa la quale è una società di capitale costituita il 20 marzo 2006, a totale partecipazione pubblica, per la gestione in house del servizio idrico integrato sulla base di affidamento effettuato dall'ATO della Provincia di Bergamo per una durata di 30 anni a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Il servizio idrico integrato riguarda, in particolare, l'insieme di servizi di prelievo, trasporto ed erogazione dell'acqua all'utente, la gestione dei sistemi fognari e la depurazione delle acque reflue; in ogni caso trattasi di servizio la cui partecipazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e come novellato dall'art. 1, comma 609, della Legge n. 190/2014.

Risulta pertanto evidente che la partecipazione in questo caso, oltre ad essere obbligatoria ai sensi di legge, è strategicamente ed istituzionalmente fondamentale per la gestione del ciclo delle acque sul territorio comunale.

Per quanto riguarda la partecipazione indiretta nella società Ingegnerie Toscane srl (0,0025%), quest'ultima svolge attività di supporto tecnico nel settore idrico ambientale a favore e per conto dei suoi soci (Acca spa, Acque spa, Acquedotto del Fiora spa, Geal spa, Publiacqua spa ed Uniacque spa); la quota posseduta da Uniacque spa è pari al 1%.

Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 175/2016

La partecipazione nel capitale Uniacque Spa rientra fra le ipotesi contemplate dall'art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016, poiché la Società ha ottenuto l'affidamento in house della gestione del servizio idrico integrato per la Provincia di Bergamo.

Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 175/2016

Si prescinde da ulteriori considerazioni in relazione alle informazioni rese nella parte che precede. Con riguardo all'art. 5, comma 2, si precisa che le uniche risorse pubbliche impegnate dai Comuni soci consistono nelle quote di capitale sociale sottoscritte e versate. Non risultano stanziare in

bilancio risorse destinate al finanziamento della società a titolo remunerativo (contributi in conto esercizio) dell'attività svolta.

Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria. Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 175/2016

La partecipazione in Uniacque ricade nell'art. 4, comma 1, e le attività gestite sono fra quelle ammissibili ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del Decreto citato.

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La società ha un numero medio di 313 dipendenti mentre l'ordinaria gestione amministrativa della società è assicurata da n. 5 amministratori.

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

Il Comune di Castel Rozzone detiene partecipazione in società o enti strumentali che svolgono attività analoghe o simili (COGEIDE Spa); tuttavia al termine del contratto di servizio la società che gestisce attualmente il servizio idrico integrato dovrà, con ogni probabilità confluire per incorporazione in Uniacque Spa..

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro

Il fatturato medio è di novantaduemilioni di euro (2015-2017) e dunque superiore alla soglia minima stabilita.

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La società gestisce un servizio di interesse generale e, comunque, ha costantemente chiuso in utile i propri bilanci.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

La società, in relazione alle previsioni dell'art. 6, comma 4 del D.L. 95/2012, nel rispetto dell'art. 6 del DL 78/2010 e dell'art. 16 del DL 90/2014, ha ottemperato alla riduzione del 10% dei compensi degli organi di amministrazione e di quelli di controllo; ha ottemperato alla riduzione dei compensi degli organi di amministrazione nel valore pari all'80% del costo sostenuto nell'anno 2013; ha rispettato i vincoli relativi ai compensi ed al numero degli amministratori della società, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, commi 718, 725, 726, 727, 728 e 729 della L. n. 296/2006; ha assunto specifici regolamenti di gestione, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 112/2008 e degli artt. 3bis, comma 6 e 4 del DL 138/2001, per quanto attiene i criteri e le modalità di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi nonché all'acquisto di beni e servizi.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Il servizio gestito da UNIACQUE, come si è avuto modo di chiarire, rientra fra i servizi soggetti a gestione a livello di ambito territoriale ottimale che la compagine sociale gestisce in virtù di affidamento dell'Autorità d'Ambito di Bergamo.

Pertanto, la partecipazione è compatibile con le esigenze di razionalizzazione volute dal legislatore.

D) COGEIDE SPA

E' una società costituita nel 1992 per la realizzazione e la gestione di servizi pubblici locali che si avvalgono della distribuzione territoriale "a rete", in particolare il ciclo idrico; è una società che

agisce ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 175/2016 e la gestione del servizio idrico integrato per conto dei Comuni soci è "salvaguardata" dall'art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006.

La vicenda societaria si è sempre svolta parallelamente all'affermarsi della scelta operata dal legislatore statale e regionale per una gestione del servizio idrico integrato per ambiti territoriali ottimali e non più per singoli enti.

Il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", riprendendo sul punto i contenuti della Legge n. 36/1994, ha confermato la scelta di organizzare il servizio idrico integrato sulla base degli ambiti ottimali definiti dalle Regioni.

La Regione Lombardia con Legge n. 26/2003 ha stabilito che il servizio idrico integrato dovesse essere organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini delle provincie e che la gestione del servizio dovesse essere affidata ad un unico soggetto per ogni ATO.

L'ATO di Bergamo è stato formalmente costituito dalla Conferenza d'ambito l'11 dicembre 2001 ed in data 4 giugno 2007 è stato sottoscritto il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Autorità d'ambito e la società ad intero capitale pubblico locale Uniacque Spa affidataria in "house" della gestione delle reti e dell'erogazione del servizio idrico integrato per l'intero ambito.

La società, a partecipazione mista, è affidataria in regime di salvaguardia, in esito ai ricorsi TAR Lombardia, n. 246/2014 e Consiglio di Stato, n. 5236/2016, dell'erogazione del servizio idrico integrato e della gestione delle infrastrutture e reti nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo. Tale circostanza è stata anche formalmente accertata dall'ente di Governo d'ambito nel luglio 2017.

L'affidamento è autorizzato in continuazione delle gestioni in essere, relative a n. 16 Comuni dell'ATO, sino alla scadenza indicata dalle convenzioni sottoscritte con i Comuni, per ciascuna delle fasi rientranti nel servizio idrico integrato.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 172 d.lgs. n. 152/2006, deve invece intendersi decaduta ex lege la gestione dei servizi di Fognatura e Depurazione nel comune di Castel Rozzone, dove Cogeide non opera il S.I.I. completo di tutte le fasi, atteso che il servizio di Acquedotto è già attualmente gestito dal gestore d'Ambito Uniacque S.p.A., così come statuito dal Tar Brescia con la sentenza n. 246/2014 e confermato successivamente dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5236/2016. Cogeide e il comune di Castel Rozzone dovranno quindi consentire l'immediato subentro di Uniacque S.p.A. nella gestione dei servizi di Fognatura e Depurazione del comune di Castel Rozzone;

Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 175/2016

La partecipazione nel capitale COGEIDE Spa rientra fra le ipotesi contemplate dall'art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016; tuttavia come già detto in precedenza COGEIDE Spa non ha l'affidamento di tutto il servizio idrico integrato e, di conseguenza, il Comune di Castel Rozzone non può più detenere alcuna partecipazione nella società.

Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 175/2016

Si prescinde da ulteriori considerazioni in relazione alle informazioni rese nella parte che precede. Con riguardo all'art. 5, comma 2, si precisa che le uniche risorse pubbliche impegnate dai Comuni soci consistono nelle quote di capitale sociale sottoscritte e versate. Non risultano stanziati in bilancio risorse destinate al finanziamento della società a titolo remunerativo (contributi in conto esercizio) dell'attività svolta e, inoltre, normalmente, la società delibera ogni anno distribuzione di dividendi o di riserve patrimoniali a favore dei Comuni Soci.

Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016

Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 175/2016

La partecipazione in COGEIDE spa ricade nell'art. 4, comma 1, e le attività gestite sono fra quelle ammissibili ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del Decreto citato.

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La società al 31.12.2017 presenta n. 30 dipendenti oltre a n. 3 unità con contratto di somministrazione e n. 7 amministratori.

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

Il Comune di Castel Rozzone detiene partecipazione in società o enti strumentali che svolgono attività analoghe o simili (Uniacque Spa).

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila

Il fatturato medio supera la soglia richiesta dall'art. 20, comma 2, lett.d) letto in combinato disposto con l'art. 26, comma 12quinquies del citato Decreto (valore medio euro 10.367.895 (2015-2017).

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

Prendendo in considerazione gli esercizi 2013-2017 i risultati economici sono i seguenti:

2013: € 231.195, 2014: € 180.620, 2015: € 339.353, 2016: € 287.603, 2017: € 154.276.

Risulta pertanto che la società ha prodotto utili e cinque esercizi.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Non si presenta attualmente necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

In relazione a quanto illustrato in precedenza la società COGEIDE Spa dovrà prendere in considerazione l'aggregazione con UNIACQUE spa al termine dei contratti di servizio di affidamento del servizio idrico integrato dei comuni soci.

Pertanto, la partecipazione non è compatibile con le esigenze di razionalizzazione volute dal legislatore e, di conseguenza, va alienata.

D) ECOENERGIA BASSA BERGAMASCA SRL

E' una società a responsabilità limitata costituita il 14 maggio 2010.

E' società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016. Eco Energia BB s.r.l. non è qualificabile come società a «controllo pubblico», poiché nessuna delle amministrazioni esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinvencono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c., nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale sia subordinata al necessario consenso unanime delle amministrazioni socie.

Oggetto sociale (cfr. art. 2.1 dello statuto societario): *“La Società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici aventi rilevanza economica e non economica caratterizzanti l'attività comunale, nel rispetto delle vigenti normative in materia di affidamento dei servizi. L'affidamento dei singoli servizi alla società verrà disciplinato da appositi contratti di servizio approvati dalla giunta comunale. In particolare l'azienda si occuperà, solo a titolo meramente esemplificativo, dello svolgimento dei seguenti servizi: - progettazione, sviluppo e realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, nei Comuni di Morengo, Calvenzano, Casirate d'Adda, Arzago d'Adda, Mozzanica e Pagazzano, quali: impianti eolici, biomasse, fotovoltaici, pannelli solari; - progettazione e costruzione di impianti cogenerativi con sfruttamento dell'energia termica, anche attraverso progettazione e realizzazione di reti di teleriscaldamento, nonché commercializzazione dell'energia elettrica prodotta da tali impianti, affinché l'utilizzo d'energia derivante da fonti rinnovabili porti all'abbattimento dell'inquinamento atmosferico e ad una maggiore attenzione dell'ambiente nei Comuni di Morengo, Calvenzano, Casirate d'Adda, Arzago d'Adda, Mozzanica e Pagazzano; - gestione di altri servizi pubblici locali individuati dai Comuni soci, nel rispetto della normativa vigente; - sportelleria per i servizi pubblici locali. Il tutto con espressa esclusione delle attività professionali protette e comunque di tutte le attività che per Legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società, nel qual caso la società si avvarrà dell'opera di soggetti in possesso dei detti requisiti professionali, soggetti che risponderanno in proprio per la prestata opera professionale”.*

Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 175/2016

Come hanno già avuto modo di precisare i piani operativi di razionalizzazione adottati dai Comuni soci ai sensi dell'art. 1, comma 611, legge 190/2014, Eco Energia BB s.r.l. è stata costituita quale strumento collettivo delle Amministrazioni socie per il perseguimento dei condivisi obiettivi di tutela dell'ambiente, in specie mediante la riduzione del consumo di combustibili fossili e la corrispondente riduzione delle emissioni atmosferiche nei rispettivi territori. In particolare, in stretta correlazione con l'adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia e l'adozione degli ivi previsti piani d'azione per l'energia sostenibile, approvati dai rispettivi Consigli Comunali.

L'attività della Società si è finora imperniata sul progetto denominato "Fotovoltaico Facile", teso a promuovere l'installazione diffusa, su siti privati e pubblici, di impianti solari fotovoltaici per la produzione d'energia elettrica. Mediante procedura ad evidenza pubblica, la Società ha quindi provveduto all'acquisto ed all'installazione degli impianti sui lastrici solari concessi in comodato gratuito dalle Amministrazioni socie e da privati residenti nei rispettivi territori comunali. Gli impianti sono stati ammessi al regime d'incentivazione di cui al DM 5.5.2011, emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente (cd. "Quarto Conto Energia"). L'incentivazione omnicomprensiva erogata dal Gestore per i Servizi Elettrici – GSE permette l'integrale autofinanziamento dei costi di realizzazione ed esercizio del progetto, con la generazione di risorse aggiuntive da reinvestire nello studio ed avvio di eventuali nuovi progetti, senza alcun ulteriore impegno economico dei Comuni soci, limitato al solo versamento del valore nominale delle quote (€ 3.500 per ciascuno dei dieci enti soci), destinato all'integrale restituzione allorquando la società verrà posta in liquidazione. Le Amministrazioni ed i privati che hanno concesso in comodato gratuito i propri lastrici solari fruiscono dell'autoconsumo dell'energia elettrica prodotta. Avuto riguardo ai presupposti per il mantenimento delle quote societarie in capo ai Comuni soci, la partecipazione nel capitale di Eco Energia BB rientra fra le ipotesi contemplate dall'art. 4, comma 7, D.Lgs. 175/2016, poiché la Società ha per oggetto sociale prevalente la produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili. In ogni caso, in coerenza con gli adottati piani operativi di razionalizzazione, la descritta attività posta in essere dalla Società è dallo stesso summenzionato statuto qualificata come servizio pubblico locale, e quindi servizio di interesse generale secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 175/2016, come tale rientrante nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), Decreto cit., oltre che strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci. Invero, partendo da quest'ultimo aspetto, come già si è avuto modo di riferire, la Società ha concretamente assunto la funzione di strumento operativo degli Enti soci per il conseguimento dei prefissati obiettivi di sostenibilità ambientale, peraltro in attuazione delle finalità istituzionali espressamente individuate nei rispettivi statuti comunali, tutti accomunati dal fine della tutela dell'ambiente e del territorio, oltre che dello sviluppo economico e sociale delle comunità amministrate. Tanto riferito in merito alla stretta inerenza alle finalità di tutela ambientale delineate dagli statuti e dai piani d'azione per l'energia sostenibile, l'attività svolta da Eco Energia BB s.r.l., ed in specie il progetto "Fotovoltaico Facile", si sostanzia in un servizio d'interesse generale, poiché mira a promuovere lo sviluppo e la coesione economica e sociale, consentendo un più conveniente e capillare accesso alle tecnologie di produzione d'energia elettrica mediante impianti fotovoltaici, a condizione che il mercato non avrebbe potuto offrire senza l'intervento pubblico posto in essere con la costituzione di Eco Energia BB. Invero, gli enti pubblici ed i privati titolari che acconsentono all'installazione degli impianti sono sollevati da ogni onere economico e gestione, nonché incombenza burocratica, fruendo inoltre dell'autoconsumo gratuito dell'energia elettrica generata e consumata sul posto. Il servizio d'interesse generale è pertanto erogato sia uti singuli (in favore dei soggetti che aderiscono al progetto "Fotovoltaico Facile") sia uti universi (in ragione del contributo all'abbattimento delle emissioni atmosferiche ed all'azione di sensibilizzazione ambientale). Infine, pare utile sottolineare che nessuna distorsione del mercato e della concorrenza è conseguita dall'attività svolta dalla Società, che opera in assenza di privilegiate ed acquisisce gli impianti ed i correlati servizi manutentivi nel rispetto dei vincoli d'evidenza pubblica, secondo il c.d. modello dalla «concorrenza per il mercato».

Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 175/2016

Con riferimento all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si osserva che le illustrate modalità di svolgimento dell'attività sociale di Eco Energia BB s.r.l. si contraddistinguono per l'elevato grado di sostenibilità economica e finanziaria, poiché l'acquisto e la manutenzione degli impianti fotovoltaici sono interamente autofinanziati dagli incentivi erogati dal GSE e dal 50% delle quote di scambio sul posto, la cui entità garantisce il rimborso delle quote capitali dei mutui contratti con le banche ed il pagamento dei relativi oneri finanziari. L'internalizzazione dell'attività non appare possibile, sia perché verrebbero meno gli effetti virtuosi d'economia di scala, dati dall'espletamento del servizio a livello sovracomunale, sia in ragione degli effetti negativi per i bilanci dei Comuni soci nell'ipotesi di liquidazione della Società e di frazionamento, pro quota, dei mutui contratti. Sotto quest'ultimo profilo, in virtù della nuova contabilità armonizzata, i Comuni dovrebbero rilevare in entrata ed in uscita il debito residuo dei suddetti mutui. Tali movimenti contabili, ancorché figurativi (gli impianti fotovoltaici sono già stati acquistati ed interamente pagati ai fornitori), comporterebbero la non rilevanza - in entrata - dell'incasso del mutuo ai fini del pareggio di bilancio (ex patto di stabilità) e la relativa incidenza - in uscita - di tale spesa, con la conseguenza d'esporre i Comuni alla violazione dei vincoli di bilancio. Né appare praticabile l'esternalizzazione dell'attività, poiché la Società opera in un'ottica di tendenziale mera copertura dei costi, minimizzando i margini di profitto, contrariamente a quanto accadrebbe se il servizio fosse reso da un'impresa privata, le cui marginalità richiederebbero di praticare condizioni più onerose per l'utenza (tali da vanificare le finalità pubbliche del progetto "Fotovoltaico Facile", che mirano alla massima diffusione degli impianti, proprio in ragione della non onerosità per i beneficiari) o, in alternativa, il riconoscimento di un corrispettivo da parte dei Comuni. Peraltro, il subentro di imprenditori privati alla Società non risulterebbe affatto agevole pure avuto riguardo al tema dell'accettazione del nuovo debitore da parte degli istituti di credito mutuanti. Da ultimo, con riguardo all'art. 5, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si precisa che le uniche risorse pubbliche impegnate dai Comuni soci consistono nelle quote di capitale sociale, sottoscritte e liberate (€ 3.500,00 per ciascun socio). Di talché, Eco Energia BB non è destinataria di alcun aiuto di stato o comunque di alcuna erogazione riconosciuta dai Comuni soci a compensazione della missione d'interesse generale espletata, fruendo semplicemente dell'incentivazione alla produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui al c.d. «Quarto Conto Energia», e del 50% delle quote di scambio sul posto, in regime di parità di condizioni e trattamento rispetto agli altri operatori privati e pubblici ammessi a tali incentivi.

Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria. Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, Eco Energia BB s.r.l. rientra sia nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), sia in quella di cui al comma 7 del medesimo art. 4.

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La Società non ha alle proprie dipendenze lavoratori subordinati, provvedendo alla gestione delle proprie attività sia attraverso il supporto del personale comunale che mediante appalti assegnati con procedure ad evidenza pubblica. Pertanto la società non può essere considerata priva di dipendenti in quanto vengono utilizzati anche i dipendenti dei Comuni. Di talché l'ordinaria gestione amministrativa della Società è assicurata dall'amministratore unico, che svolge tale funzione a titolo gratuito, avendo rinunciato a percepire il compenso di euro 1.200, oltre ad euro 600 di rimborso spese, che era stato deliberato per l'esercizio 2016 (nessun compenso è stato invece deliberato per il corrente anno 2017). Siffatte considerazioni trovano peraltro conforto nella costante interpretazione della portata del medesimo criterio già presente nell'art. 1, comma 611,

legge 190/2014, che è stato ripetutamente interpretato dalle Sezioni Regioni di Controllo della Corte dei Conti quale misura volta a contenere i costi di funzionamento delle società e, di conseguenza, concretamente soddisfatta anche in presenza di organi amministrativi non remunerati ovvero incaricati di assicurare la concreta operatività delle società, con risparmio sull'altrimenti ben più dispendioso costo del lavoro dei dipendenti (cfr., in particolare: Corte Conti - Sezione Controllo per l'Emilia Romagna, parere 15/2017; Corte Conti – Sezione Controllo per la Lombardia, parere 296/2016; Corte Conti – Sezione Controllo per la Lombardia, parere 424/2015).

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

I Comuni soci non partecipano ad altre società aventi il medesimo prevalente oggetto sociale di Eco Energia BB s.r.l..

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12quies, D.Lgs. 175/2016, nonché tenuto conto dei chiarimenti resi con il parere 54/2017 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, il fatturato della Società viene individuato nei ricavi iscritti nel conto economico, ai numeri 1 e 5 del valore della produzione (ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi e proventi), con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015). Ciò premesso, il fatturato medio è pari ad euro 374.620 e dunque inferiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12quies, Decreto cit.. Senonché, in concreto, il mancato raggiungimento della predetta soglia di fatturato non risulta indice di squilibrio economico, patrimoniale e finanziario della Società, la cui attività, fin dal 2011, ha costantemente generato utili netti dopo il pagamento delle imposte, per quanto modesti e costantemente riportati a nuovo al fine di patrimonializzare l'ente societario. Come si può evincere dagli allegati bilanci del triennio 2013/2015, nonché dell'ultimo esercizio 2016, gli introiti percepiti dal GSE sono sufficienti a garantire l'operatività sociale e quindi l'ammortamento degli investimenti, il pagamento della quota capitale e degli interessi sui mutui, la manutenzione degli impianti e lo studio di nuove iniziative per la diffusione degli impianti di produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili, senza richiedere alcun ulteriore indebitamento o versamento di risorse aggiuntive da parte dei Comuni soci.

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

Il presente parametro non trova applicazione in forza della deroga prevista dall'art. 26, comma 12quater, D.Lgs. 175/2016. In ogni caso, fin dal 2011 la Società ha costantemente chiuso in utile i propri bilanci: euro 1.772 (2011), euro 1.532 (2012), euro 1.056 (2013), euro 1.473 (2014), euro 1.045 (2015), euro 8.228 (2016).

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Come s'è già avuto di illustrare, la Società ha una struttura di costi essenzialmente rappresentata dal costo del debito contratto per l'acquisto degli impianti e dei servizi di loro gestione e manutenzione. La Società non necessita di dipendenti ed è retta da un amministratore unico che non percepisce alcun compenso.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

La Società (che comunque opera a livello sovracomunale, nel territorio di ben dieci Comuni) non eroga un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, cosicché non sussiste alcun obbligo d'organizzazione e gestione del servizio a livello d'ambito ottimale.

Pertanto, la partecipazione pur non rispettando i requisiti di cui ai punti precedenti b) e d), è strategicamente importante per l'ente e va mantenuta.